

**Ricorso del Dr. Rudolf Thomik contro la Commissione delle Comunità europee,
presentato il 4 maggio 1972
(Causa 19-72)**

Il 4 maggio 1972, il Dr. Rudolf Thomik, residente in Baden-Baden — con l'avv. Maximilian Himmel, del Foro di Düsseldorf, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia :

1. Dichiarare ricevibile il ricorso.
2. Condannare la convenuta
 - a) previa revoca della decisione 21. 2. 1972, notificata il 24. 2. 72, a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità di nuova sistemazione, due altri stipendi, cioè DM 12 408,50, oltre agli interessi 4 % a partire dal 15. 7. 1971 ;
 - b) alle spese del giudizio.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel
(Tribunale di commercio), di Anversa nella causa dinanzi ad esso pendente tra lo Stato
belga, in persona del ministro degli affari economici, e Cobelex (società anonima) di
Anversa
(Causa 20-72)**

Con sentenza 26 aprile 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'8 maggio 1972), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra lo Stato belga, in persona del ministro degli affari economici e Cobelex (società anonima), di Anversa, il Rechtbank van Koophandel (tribunale di commercio) di Anversa ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali :

1. Se l'articolo 19, n. 2 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962 n. 19 obblighi lo Stato membro importatore — qualora lo Stato membro esportatore conceda restituzioni — a riscuotere immediatamente dall'importatore dei prelievi, ovvero la riscossione possa aver luogo più tardi, ad una data che lo Stato membro importatore può stabilire liberamente.
2. Nella prima alternativa, se detto obbligo valga unicamente nei rapporti fra Stati membri, ovvero influisca, senz'altro e di per sè, sul rapporto Stato membro importatore/importatore, nel senso che è irrilevante che l'importatore abbia osservato tutte le norme vigenti a proposito della tempestiva pubblicazione e fissazione del prelievo, qualora lo Stato membro importatore solo in seguito accerti che nel Paese esportatore vengono concesse restituzioni.
3. Del pari nella prima alternativa della prima questione, se il carattere self-executing dell'articolo 19, n. 2 del regolamento n. 19 implichi che — a parte la comunicazione di cui all'articolo 19, n. 2, penultimo comma — si deve ritenere superflua qualsiasi pubblicazione preventiva destinata agli importatori ed esportatori, pubblicazione da effettuarsi a norma delle leggi degli Stati membri di cui trattasi.